

CAPITOLATO

AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER LE ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA SANITARIA, PREVISTA DAL CAPO III SEZ. V DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81, DEI LAVORATORI (O AD ESSI EQUIPARATI AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 1, LETTERA "A" DEL D.LGS. 81/2008) DELLA DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA PER IL TRIENNIO 2018 – 2019 - 2020.

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO.

ART. 2 – DURATA DELL' APPALTO.

ART. 3 – CORRISPETTIVO DELL' APPALTO.

ART. 4 – COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE.

ART.5 – SORVEGLIANZA SANITARIA.

ART.6 – CONSISTENZA DEL PERSONALE.

ART. 7 – PERSONALE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO.

ART. 8 – DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO.

ART. 9 – PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO.

ART. 10 – PENALI.

ART. 11 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

ART. 12 –GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE SPESECONTRATTUALI.

ART. 13 – ONERI PREVIDENZIALI.

ART. 14 – OSSERVANZA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO.

ART. 15 – INFORTUNI E DANNI.

ART. 16 – OBBLIGHI DEL AMMINISTRAZIONE.

ART. 17 –CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI.

ART. 18 –CODICE ETICO.

Art. 19- OBBLIGHI DI RISERVATEZZA REGOLAMENTO UE 2016/679 E TRATTAMENTO DATI PERSONALI.

ART. 20– DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento dell'incarico di medico competente per le attività di sorveglianza sanitaria, prevista dal capo III SEZ. V del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, dei lavoratori della Direzione Regionale Emilia Romagna per il triennio 2018 – 2019 -2020.
2. Nel servizio di sorveglianza sanitaria di cui al presente capitolato, si intende ricompresa qualsiasi attività prevista dalla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoratore, di seguito meglio specificata.
3. Sono altresì comprese nell'appalto in oggetto, le attività di spettanza del medico competente, quali la collaborazione in merito all'indagine relativa al rischio da stress lavoro – correlato di cui all'art. 28, comma 1-bis), del medesimo decreto, nonché gli accertamenti diagnostici e specialistici richiesti dal Medico Competente al fine della formulazione dei giudizi di idoneità alla mansione specifica, compresi quelli previsti all'art. 20 del Decreto Legislativo 26 Marzo 2001 n.151.
4. Oltre alle attività sopra riportate, il soggetto aggiudicatario fornirà eventuali corsi di formazione, attinenti alla materia, su richiesta del Datore di Lavoro, in accordo col Responsabile del Servizio Prevenzione e Sicurezza.



Art.2 - DURATA DELL'APPALTO

1. La durata dell'incarico è triennale e decorre dalla data di sottoscrizione dell'affidamento.
2. L'amministrazione si riserva la facoltà di prorogare tale affidamento, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ed in ogni caso non superiore ad un ulteriore anno. In tal caso il soggetto affidatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o a quelli più favorevoli per la stazione appaltante.

Art. 3 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

1. Il corrispettivo dell'appalto sarà quello risultante dall'offerta del soggetto che risulterà aggiudicatario. Lo sconto unico percentuale indicato nell'offerta, quindi, verrà applicato, in sede di esecuzione contrattuale, ad ogni prezzo unitario posto a base di gara e di cui al computo prestazionale.
2. Per determinare l'importo a base d'asta si è tenuto conto della facoltà di proroga tecnica del contratto per un ulteriore periodo massimo 12 mesi e pertanto, il valore complessivo presunto dell'appalto, inclusa l'eventuale proroga, è stimato in € 8.700,28 (ottomila settecento/28) iva esente ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72.
3. Nel compenso è prevista una componente che sarà pagata a corpo, per tutte le prestazioni svolte dal medico competente riferite alla sorveglianza sanitaria e descritte nel computo metrico, con la voce numero 1, ed una componente che sarà pagata a misura, in ordine alle prestazioni specificate nel computo metrico con le voci numero 2,3,4, 5 e 6.
4. Tutte le prestazioni necessarie alla sorveglianza sanitaria che non sono pagate a misura, voci numero 2,3,4, 5 e 6, si intendono remunerate a corpo con la voce numero 1 del computo metrico.

Art. 4 - COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

1. Il professionista incaricato dovrà disporre in proprio delle attrezzature e di tutta la strumentazione diagnostica richieste per l'attività di "medico competente" così come disciplinata dal D.lgs 81/2008 e dalla normativa di settore.
2. La Direzione Regionale Emilia Romagna metterà a disposizione idonei locali per l'espletamento delle attività di che trattasi, che dovranno essere rese esclusivamente presso la sede dell'Amministrazione ed in casi specifici presso lo studio del medico competente, previa autorizzazione del Committente.
3. Il "Medico Competente" nominato, dovrà assolvere, a tutti i compiti derivanti dall'applicazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

In via indicativa e non esaustiva:

- alla sorveglianza sanitaria dei dipendenti, nei casi prescritti dalla vigente normativa, comprendente sia gli accertamenti preliminari, intesi a constatare l'assenza di controindicazioni e la loro idoneità alla mansione specifica, che i successivi controlli periodici e le verifiche di idoneità nei cambi mansione;
- alla collaborazione con il Datore di Lavoro per la valutazione dei rischi e la predisposizione delle modalità attuative delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;

- alla visita agli ambienti di lavoro, congiuntamente al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione aziendale, secondo la periodicità di legge, al fine delle valutazioni e dei pareri di sua competenza;
- alla redazione di una relazione annuale sull'andamento generale della sorveglianza sanitaria, da consegnare al Datore di lavoro o nel caso fosse richiesto per esigenze particolari, alla redazione della predetta relazione entro 30 giorni dall'istanza della Committente;
- alla collaborazione all'attività di formazione ed informazione di cui al titolo I, capo III, sezione IV del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. ;
- all'attività di formazione ed aggiornamento degli addetti al servizio di primo soccorso;
- ad informare per iscritto il Datore di lavoro e il lavoratore su ogni giudizio di inidoneità espresso, parziale o temporaneo;
- ad elaborare uno specifico protocollo di sorveglianza sanitaria nei confronti del rischio rappresentato dal fumo passivo;
- istituire ed aggiornare, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria da custodire presso l'Agenzia con salvaguardia del segreto professionale;
- fornire al lavoratore informazioni sui risultati della visita medica e degli accertamenti sanitari cui lo stesso è stato sottoposto e rilasciare al medesimo, dietro sua richiesta, copia della documentazione sanitaria;
- coadiuvare l'Agenzia in qualunque momento risultasse necessario e per qualsiasi evenienza (a titolo esemplificativo, convocazioni o controlli da parte di Enti od Autorità preposte);
- collaborare con il Datore di Lavoro alla predisposizione del servizio di primo soccorso di cui all'art. 45 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.;
- tenere i rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale secondo quanto stabilito all'art. 40 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.
- effettuare le visite mediche eventualmente richieste dal lavoratore in relazione ai rischi professionali;
- effettuare la vaccinazione antitetanica su base facoltativa ai lavoratori che si recano o in cantiere o in sopralluogo in esterno;

Per l'esecuzione delle prestazioni di cui sopra, l'affidatario del servizio si coordinerà con l'addetto al servizio di prevenzione e protezione Geom. Gabriele Palazzini o con il suo eventuale sostituto.

Con particolare riferimento alla sorveglianza sanitaria, come prevista dall'art. 41 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., il medico competente dovrà puntualmente eseguire il protocollo/programma di sorveglianza sanitaria e profilassi dell'Amministrazione, redatto tenendo conto che la periodicità e la tipologia degli accertamenti di diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio, è variabile in ragione del rischio connesso con l'attività lavorativa specifica espletata.

Il suddetto programma di sorveglianza sanitaria per il personale, formulato in conformità agli obblighi delle vigenti normative e sulla base degli elementi conoscitivi acquisiti relativamente ai rischi potenzialmente presenti sui luoghi di lavoro del personale, deve essere redatto e gestito dal Medico Competente, il quale dovrà tenere conto, a tal fine, anche delle risultanze dei sopralluoghi negli ambienti di lavoro, e delle riunioni con il Servizio prevenzione e protezione aziendale e con il Datore di Lavoro, al quale fornirà, altresì, il necessario supporto per quanto di competenza ai fini della valutazione dei rischi.

4. Per completezza si precisa che la sorveglianza sanitaria comprende anche seguenti prestazioni:
 - a) visita medica intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, nel protocollo di sorveglianza sanitaria e definita dal Medico Competente in funzione della valutazione del rischio.

Il datore di lavoro, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal Medico Competente;

- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione;
- e) Visita medica con giudizio di idoneità e cartella sanitaria;
- f) Visita di idoneità al videoterminale;
- g) Visita al personale che si reca in cantiere o in sopralluogo in esterno - (Spirometria);
- h) Immunoglobine specifiche (ricerca titolo);
- i) Vaccinazione antitetanica (ciclo completo).

4) Il protocollo di sorveglianza sanitaria potrà essere integrato o variato, laddove necessario, con ulteriori accertamenti clinici e approfondimenti diagnostici, fatte salve le disposizioni e le normative vigenti in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro, coinvolgendo il Datore di Lavoro e il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

5) L'eventuale espletamento di esami diagnostici, accertamenti strumentali e di laboratorio, eccezionalmente richiesti dal Medico competente, anche incidenti sulla valutazione del giudizio di idoneità specifica alla mansione, saranno demandati a centri dallo stesso individuati, se graditi dal Committente che ne sopporterà il costo.

Art. 6 - CONSISTENZA DEL PERSONALE SOTTOPOSTO A SORVEGLIANZA SANITARIA

Le figure lavorative presenti nella dotazione organica del Direzione Regionale Emilia Romagna sono: personale tecnico ed amministrativo, per un totale di n. 60 unità, variabili a seconda delle modifiche di personale che potranno intercorrere nel triennio in considerazione.

Eventuali variazioni in aumento o diminuzione di tale numero, quindi, non incidono in alcun modo sul corrispettivo a prestazione dovuto all'Appaltatore in base all'offerta presentata.

Art. 7- PERSONALE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Il medico competente deve svolgere tutte le attività oggetto del presente appalto.
2. Nello svolgimento delle prestazioni dovute, il Medico Competente può avvalersi dell'assistenza di personale specializzato, con assunzione, totalmente a suo carico, di ogni onere e di qualunque responsabilità per danni a cose o persone causati da tale personale e per danni derivati a questo dallo svolgimento delle citate attività.
3. L'Amministrazione rimane estranea ad ogni relazione tra l'aggiudicatario e il personale da esso impiegato, a qualunque titolo, nell'esecuzione del servizio.

Art. 8- DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. In considerazione dell'elevata componente professionale e fiduciaria delle prestazioni richieste, il subappalto non è ammesso. E' altresì vietata la cessione a terzi, totale o parziale, del contratto di appalto.
2. Non si considera subappalto l'affidamento di visite specialistiche a liberi professionisti o di accertamenti clinici a laboratori di analisi.

Art. 9 - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo annuo dovuto da computarsi secondo quanto previsto dall'art.3 del capitolato, sarà corrisposto in rate semestrali posticipate, previa verifica della conformità del servizio alle prescritte modalità di esecuzione, nonché della regolarità contributiva.
Successivamente alle verifiche predette, verrà trasmessa all'appaltatore l'autorizzazione alla fatturazione.
3. Le fatture dovranno essere trasmesse in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall'allegato A di cui all'art. 2 comma 1 del D.M. 55 del 03/04/2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SDI), intestandola all'Agenzia del Demanio, C.F. 06340981007, Via Barberini n.38, 00187 Roma, riportando obbligatoriamente all'interno del tracciato il codice IPA RBSRLK, e il numero CIG indicato all'interno del contratto ai fini della tracciabilità dei pagamenti.
4. Quanto dovuto sarà liquidato non oltre 30 giorni dalla ricezione della fattura a mezzo bonifico bancario sul conto dedicato indicato dall'appaltatore nella specifica "Scheda Fornitore" che verrà fornita ai fini della stipula del contratto.
5. I prezzi contrattuali definiti in sede di affidamento del servizio in argomento rimarranno fissi ed invariati per l'intero triennio e per l'eventuale anno aggiuntivo.
6. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 136/10, l'Aggiudicatario dovrà utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima della stipula del contratto unitamente all'indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.
7. L'aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.
8. L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 10- PENALI

1. Nei casi di mancato rispetto, da parte del Medico Competente, di uno degli obblighi di cui al presente capitolato o di quelli previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 per fatti allo stesso imputabili, sarà applicata una penale di € 100,00 (cento/00), fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento.
2. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da formale contestazione scritta dell'inadempienza, alla quale il soggetto aggiudicatario avrà la facoltà di presentare proprie controdeduzioni entro 7(sette) giorni dalla notifica delle contestazioni.
3. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento di eventuali maggior danni.

Art. 11 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO



1. Si prevede espressamente che il contratto si risolva di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione, da parte del medico incaricato, della comunicazione con cui l'Amministrazione dichiara che intende valersi della presente clausola:
 - a) inosservanza di norme in materia di lavoro;
 - b) inosservanza di norme in materia di sicurezza;
 - c) cessione, totale o parziale, del contratto a terzi;
 - d) irrogazione di numero 5 penali durante l'esecuzione dell'appalto.
2. L'Amministrazione si riserva inoltre il diritto di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c. in caso di grave o reiterato inadempimento degli obblighi contrattuali o di norme di legge o di regolamenti.
3. In ogni caso di risoluzione per inadempimento, l'Amministrazione procederà all'escussione della garanzia fideiussoria, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno patito, in aggiunta all'ammontare della cauzione e a quello delle penalità previste all'art. 10.

Art. 12 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE – SPESE CONTRATTUALI.

1. Il Soggetto aggiudicatario, prima della stipulazione del contratto di appalto, dovrà provvedere a:
 - , costituire una garanzia fideiussoria del 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione, salvo maggiorazione ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016.

Tale garanzia può essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria, che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, 2° comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia stessa entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La Direzione Regionale Emilia Romagna si riserva l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, l'Amministrazione, con apposito atto amministrativo, ha facoltà di trattenere sulla garanzia fideiussoria, ove costituita, in tutto od in parte, eventuali crediti o ragioni comunque derivanti a suo favore dall'applicazione del presente capitolato, anche a titolo di penale, con l'obbligo per l'aggiudicatario di ricostituzione integrale del deposito entro 10 giorni dalla relativa richiesta.
 - depositare copia o stipulare e consegnarne copia alla Stazione Appaltante almeno 10 (dieci) giorni prima della data stabilita per l'inizio di esecuzione del servizio della polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a terzi e utenti nell'esecuzione del servizio, che preveda un massimale non inferiore a Euro 500.000,00 e una efficacia non inferiore alla durata del servizio, fino alla data di emissione dell'attestazione di regolare esecuzione da parte dell'Amministrazione.
2. Tutte le imposte e le spese inerenti e conseguenti all'appalto e al contratto, saranno a carico dell'Appaltatore.
3. La Stazione Appaltante non chiederà la cauzione provvisoria.

Art. 13 - ONERI PREVIDENZIALI

Tutti gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, relativi al personale addetto ai servizi in appalto, sono a carico dell'Appaltatore.

Art. 14 - OSSERVANZA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

L'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di categoria o negli accordi vigenti nel territorio in cui si svolge l'appalto.

Art. 15 - INFORTUNI E DANNI

Il soggetto aggiudicatario è responsabile dei danni a persone o cose comunque provocati nello svolgimento del servizio; resta a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Art. 16 - OBBLIGHI DELLA DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

1. L'Amministrazione ha l'obbligo:

- a) di consentire al Medico Competente e ai suoi collaboratori l'accesso all'interno della Struttura in cui operano i dipendenti dell'Amministrazione;
- b) di informare in anticipo i propri dipendenti del calendario delle visite periodiche e degli accertamenti sanitari;
- c) di fornire al Medico Competente l'elenco delle mansioni indicando il numero di lavoratori ad esse rispettivamente adibiti e da sottoporre a visita medica secondo il calendario e l'elenco delle sedi comunali oggetto dei sopralluoghi.

Art. 17 - CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

1. L'Aggiudicatario, anche attraverso i propri organi ed incaricati, si impegna, pena la risoluzione della presente Convenzione e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti, a non rivelare a terzi alcuna informazione acquisita in occasione o a causa dello svolgimento delle attività oggetto della Convenzione medesima, salvo esplicita autorizzazione.
2. Resta inteso che, in caso di risoluzione, l'Aggiudicatario si impegna a restituire all'Agenzia tutte le informazioni elettroniche e cartacee pertinenti all'attività svolta ed a rilasciare una dichiarazione di responsabilità a validità illimitata sull'archivio dati.

Art. 18 - CODICE ETICO

1. La Società si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo della Stazione Appaltante ex D.Lgs. 231/2001 s.m.i, reperibile sul sito istituzionale www.agenziademanio.it, ed a tenere un comportamento in linea con il relativo Codice Etico e, comunque, tale da non esporre la Stazione Appaltante al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto Decreto.
2. L'inosservanza di tale impegno ovvero il mancato possesso dei requisiti dichiarati dal Medico Competente ai fini della formalizzazione della presente Convenzione, costituiranno grave inadempimento, tale da comportare la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni.
3. La Società si impegna, inoltre, a manlevare la Stazione Appaltante da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione dell'impegno di cui al comma 1.

Art.19 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA REGOLAMENTO UE 2016/679 E TRATTAMENTO DATI PERSONALI.

1. Ai sensi del Regolamento Ue 2016/679, i dati conosciuti dal Soggetto aggiudicatario, nonché dai lavoratori dello stesso, e dai dipendenti interessati all'esecuzione del presente Capitolato e relativo contratto d'appalto, saranno trattati, dai suddetti soggetti, esclusivamente per le finalità ivi connesse.
2. Le parti contraenti si impegnano a trattare dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Regolamento Ue 2016/679 e sue successive modificazioni e integrazioni, e delle altre disposizioni connesse emanate dall'Autorità Garante per la privacy.
3. L'Aggiudicatario assume l'obbligo di agire in modo che il proprio personale dipendente, incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non lo divulghi e non ne faccia utilizzo per fini diversi.

La Direzione Regionale Emilia Romagna parimenti, assume l'obbligo di mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dall'Aggiudicatario nello svolgimento del rapporto contrattuale.

4. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati e potrà essere attuato mediante strumenti, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.
5. L'appaltatore è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione Regolamento Ue 2016/679.

In particolare, il Responsabile si impegna a:

- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
 - fornire agli interessati l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento Ue 2016/679;
 - adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento Ue 2016/679;
6. Con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.

Art. 20 -DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere durante l'esecuzione del contratto e che non possano essere risolte mediante bonario accordo tra le parti, saranno deferite alla giurisdizione del giudice ordinario del foro di Bologna.

ART. 21 NORMATIVA APPLICABILE

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni:

- D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81; Codice Civile;

Il RUP
Gianpiero De Pietro

